

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 maggio 2003

nella causa C-214/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Trasposizione — Nozione di “amministrazione aggiudicatrice” — Organismo di diritto pubblico — Atti impugnabili — Provvedimenti provvisori»)

(2003/C 158/02)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-214/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: signor S. Ortiz Vaamonde), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e, in particolare, avendo omesso di:

- estendere il sistema di ricorsi garantiti dalla citata direttiva alle decisioni adottate da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 1, lett. b), delle direttive del Consiglio 14 giugno 1993, 92/50 e 93/36/CEE, che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), ivi comprese le società di diritto privato istituite per soddisfare specificamente necessità d'interesse generale, prive di natura industriale o commerciale, dotate di personalità giuridica, e la cui attività è soprattutto finanziata da amministrazioni pubbliche o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è soggetta ad un controllo da parte di quest'ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è composto da membri dei quali più della metà siano nominati dalle amministrazioni pubbliche o da altri organismi di diritto pubblico,

- consentire la proposizione di ricorsi contro tutte le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici, compresi tutti gli atti procedurali relativi al procedimento di assegnazione di un appalto pubblico, e
- prevedere la possibilità di adottare qualsiasi tipo di misura cautelare utile in relazione alle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici, ivi comprese le misure dirette a consentire la sospensione di una decisione amministrativa, eliminando a tal fine difficoltà ed ostacoli di qualsivoglia natura tra cui, in particolare, la necessità di proporre previamente un ricorso contro la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della citata direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 15 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e, in particolare,
 - avendo omesso di estendere il sistema di ricorsi garantiti da questa direttiva alle decisioni adottate dalle società di diritto privato, istituite per soddisfare specificamente necessità d'interesse generale, prive di natura industriale o commerciale, dotate di personalità giuridica, e la cui attività è soprattutto finanziata da amministrazioni pubbliche o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è soggetta ad un controllo da parte di quest'ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è composto da membri dei quali più della metà siano nominati dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri organismi di diritto pubblico, e
 - subordinando, in generale, la possibilità di adottare misure cautelari in relazione alle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici alla necessità di proporre previamente un ricorso contro la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della citata direttiva.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un terzo delle spese e il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi delle spese.

⁽¹⁾ GU C 211 del 22.7.2000.